

	Repertorio n.24020	Raccolta n.11.163
	MODIFICA DI STATUTO DI	
	FONDAZIONE	
	AI FINI DELL'ADEGUAMENTO AL CODICE DEL TERZO SETTORE	
	(d.lgs. 117/2017)	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilaventiquattro, il giorno venticinque del mese di	
	ottobre, in Mirabella Eclano (AV) e nel mio studio.	
	Dinanzi a me dott.ssa MARIA CRISTINA DIENER , Notaio in Mira-	
	bella Eclano (AV) e con studio ivi alla Via San Michele, i-	
	scritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Benevento	
	ed Ariano Irpino e alla presenza dei testimoni, aventi i re-	
	quisiti di legge come mi confermano, signori:	
	- MARIA LUISA LA VITA , nata a Avellino il 24 agosto 1959, re-	
	sidente a Mirabella Eclano, alla via Passo, impiegata e	
	- GIORGIA GRANDE , nata ad Avellino il 3 gennaio 1975, resi-	
	dente ad Ariano Irpino, alla via G.Matteotti n.44, impiegata,	
	SI COSTITUISCE	
	- RUGGIERO GIANCARLO , nato a Napoli il 24 novembre 1966, co-	
	dice fiscale RGG GCR 66S24 F839T, Sindaco pro tempore del	
	" COMUNE DI MIRABELLA ECLANO , provincia di Avellino, con sede	
	in Mirabella Eclano, alla Via Municipio, ove domicilia per la	
	carica, codice fiscale 81002070647, nonchè Amministratore u-	
	nico pro tempore e Presidente Onorario della Fondazione deno-	
	minata " FONDAZIONE IL CARRO DI MIRABELLA - ETS ", con sede	

	presso il detto Comune di Mirabella Eclano (AV), presso la	
	Casa Comunale, codice fiscale 90029240646, in attesa di rico-	
	noscimento, autorizzato all'atto in oggetto in virtù di due	
	delibere di Consiglio Comunale n.28 in data 1/8/2023 e n.6	
	in data 20/03/2024, già allegate in copia conforme, subb."A"	
	e "B", all'atto di costituzione della detta fondazione, a mio	
	rogito, in data 6 giugno 2024, rep.23802, registrato ad Aria-	
	no Irpino in data 14 detti al n.2135, serie 1T, di cui meglio	
	in appresso, e delegato a quanto infra in sede del medesimo	
	atto a mio rogito.	
	Io Notaio sono certo dell'identità personale del Comparente	
	il quale	
	premette che:	
	- con il citato atto a mio rogito in data 6 giugno 2024,	
	rep.23802, registrato ad Ariano Irpino in data 14 detti al	
	n.2135, il Comune di Mirabella Eclano, in persona del Sindaco	
	pro tempore, quivi costituito Ruggiero Giancarlo, costitui-	
	sce, quale unico socio fondatore, una Fondazione denominata	
	"FONDAZIONE IL CARRO DI MIRABELLA - ETS" , con sede in Comune	
	di Mirabella Eclano (AV), presso la Casa Comunale (con codice	
	fiscale 90029240646, successivamente attribuito), precisando	
	che La Fondazione non ha scopo di lucro ed i proventi del suo	
	patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente	
	al conseguimento degli scopi statutari e che la Fondazione si	
	ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo	

	schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'am-	
	bito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato	
	dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice	
	civile;	
	- pertanto, a cura di me Notaio, ottenuta tutta la documenta-	
	zione necessaria, si procedeva a chiedere la iscrizione al	
	RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) comportan-	
	te, altresì riconoscimento della Fondazione, acquisita agli	
	atti di ufficio con PEC, codice di pratica 1574149, ricevuta	
	in data 09/08/2024 e protocollata dall'Ufficio Campania in	
	data 12/08/2024 con protocollo n.0012960;	
	- con PEC in risposta in data 01/10/2024, successivamente me-	
	glio specificata con altra PEC in data 17/10/2024, l'Ufficio	
	Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore Ser-	
	vizio Civile, presso la Giunta Regionale Campania, Direzione	
	Generale 05 Politiche Sociali e Sociosanitarie UOD 01 - Terzo	
	Settore, comunicava la sospensione della pratica, chiedendo	
	di completare/rettificare/integrare la documentazione entro	
	30 (trenta) giorni dall'ultima comunicazione, in quanto, tra	
	l'altro, lo Statuto risulta carente della regolamentazione in	
	materia di scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo	
	e pertanto si rende necessario conformarlo con quanto dispo-	
	sto dall'art. 9 Codice del Terzo Settore e poi si evidenzia-	
	va che, secondo quanto disposto dagli artt. 11 e 15 dello	
	Statuto, il Consiglio di Amministrazione può potenzialmente	

	essere costituito da una maggioranza di Consiglieri espres-	
	sione di amministrazioni pubbliche, e specificatamente 9 Con-	
	siglieri su un totale di 13, ricordando che, ai sensi del-	
	l'art. 4, co. 2 del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Setto-	
	re), non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pub-	
	bliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislati-	
	vo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti sottoposti a direzione e	
	coordinamento o controllati dai suddetti enti. Tali forme di	
	direzione, coordinamento e controllo devono essere escluse	
	sia in via diretta che in via di fatto;	
	- esso comparente, nella qualità, ha la facoltà, attribuita-	
	gli in sede di atto costitutivo della Fondazione, di apporta-	
	re sia all'atto costitutivo che all'allegato Statuto tutte	
	quelle modifiche che dovessero essere richieste dalle compe-	
	tenti Autorità al fine di ottenere il riconoscimento della	
	Fondazione e l'iscrizione al RUNTS;	
	- si rende, pertanto, necessario procedere alle modifiche	
	dello Statuto, quali richieste dall'Ufficio Regionale del Re-	
	gistro Unico Nazionale del Terzo Settore Servizio Civile,	
	presso la Giunta Regionale Campania, e, precisamente, si ren-	
	de necessario disciplinare la devoluzione del patrimonio del-	
	la fondazione in caso di sua estinzione (erroneamente sfuggi-	
	ta in sede di atto costitutivo) all'art.30 dello statuto (già	
	intitolato "Disposizioni transitorie e finali", che saranno	
	previste al successivo art.31, che sarà appositamente inseri-	

	to) e disciplinare le competenze sull'organo deputato a deli-	
	berare lo scioglimento (l'Assemblea) con l'aggiunta dei punti	
	3 e 4 all'art.2 dello Statuto e con l'aggiunta della lettera	
	f) al punto 2. dell'art.13 dello Statuto, e poi si rende ne-	
	cessario modificare l'Art.11 sui membri della fondazione, e-	
	liminando al n.1, lett.b) tra i soci collaboratori e sosteni-	
	tori, le persone giuridiche pubbliche (lasciando solo le per-	
	sone giuridiche private) onde evitare che i membri del Consi-	
	glio di Amministrazione, nominati dai soci, possano poten-	
	zialmente essere in maggioranza Consiglieri espressione di	
	amministrazioni pubbliche.	
	Tutto ciò premesso, a formare parte integrante e sostanziale	
	del presente atto, il comparente Ruggiero Giancarlo, nella	
	sua citata qualità, e al fine di cui sopra, dichiara:	
	A) di inserire nello statuto della Fondazione il seguente:	
	"Art. 30 - Estinzione della Fondazione	
	1. In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione	
	per qualunque causa, il patrimonio residuo verrà devoluto,	
	previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del	
	Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta	
	dalla legge, con deliberazione del Consiglio di Amministra-	
	zione o, in mancanza di questo, con deliberazione dell'Assem-	
	blea (la quale nominerà il liquidatore, determinandone i po-	
	teri) ad altri Enti del Terzo settore che perseguano finalità	
	analoghe o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli	

	atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assen-	
	za o in difformità dal parere sono nulli.".	
	Conseguentemente le "Disposizioni Transitorie e Finali", già	
	previste all'art.30, vengono ora previste all'art.31, apposi-	
	tamente inserito.	
	B) di aggiungere all'art.2 dello Statuto i seguenti punti 3	
	e 4:	
	"3. Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea	
	con il voto favorevole dei tre quarti dei soci risultanti dal	
	relativo Libro dei Partecipanti.	
	4. Con le stesse regole sarà nominato il liquidatore."	
	C) di aggiungere al punto 2. dell'art.13 dello Statuto la se-	
	guente lettera f):	
	"f) deliberare lo scioglimento della Fondazione."	
	D) di modificare l'art.11, sui membri della fondazione, eli-	
	minando al n.1, lett.b) tra i soci collaboratori e sostenito-	
	ri, le persone giuridiche pubbliche (lasciando solo le perso-	
	ne giuridiche private).	
	Il comparente mi consegna il testo aggiornato dello statuto	
	che, a sua richiesta, allego al presente atto sotto la lette-	
	ra "A", sottoscritto come per legge.	
	Le spese dell'atto sono a carico della Fondazione che richie-	
	de le agevolazioni fiscali di cui all'art.3 del D.P.R. 31 ot-	
	tobre 1990, n.346 e successive.	
	Il presente atto, in parte dattiloscritto da persona di mia	



allegato A
atto 4463 della
recepita



FONDAZIONE “IL CARRO DI MIRABELLA” STATUTO

Preambolo

L'appuntamento è fisso: il sabato che precede la terza domenica di settembre, giorno in onore della Madonna Addolorata, a cui è dedicata questa singolare macchina da festa, un obelisco alto circa venticinque metri il cui scheletro è costituito da una struttura di travi lignee rivestite da pannelli di paglia lavorata a mano.

Il Carro viene trasportato, attraverso i campi e lungo le strade cittadine, da sei coppie di buoi e da una moltitudine di uomini.

Aggrappati alle funi di canapa che si diramano da esso, i “funaioli” lo tirano a braccia pronti a correre, ad allentare la presa o a frenarne la corsa, pur di evitare l'evento più temuto, una rovinosa caduta considerata dai protagonisti del rito foriera di sventure.

Nel 1881 e del 1961 il Carro si abbatté al suolo, annunciando la carestia che colpì l'Irpinia nel 1882 e il terremoto del 1962. Nel 2020 e nel 2021 non è stato tirato a causa del Coronavirus.

Questo intreccio di emozioni così diverse si protrae per tutta la durata della “tirata” (circa cinque ore) e si conclude con il trasporto in trionfo del timoniere e con la benedizione degli animali davanti alla chiesa dedicata alla Madonna Addolorata.

E' difficile affermare quale dei due aspetti fondamentali di questa festa- se il sacro o il profano- prevalga sull'altro, perché è proprio la forma sincretica di sacro e profano che vince su tutto, è grazie a questo particolare connubio che il mito si fonde con la storia, per partorire il “gioiello di paglia” che ormai da secoli costituisce il simbolo della comunità mirabellana.

Il riflesso mitico del decadere e del risorgere della vegetazione illumina proprio un aspetto caratteristico del Carro di Mirabella Eclano, quello di essere smontato nelle decine e decine di pannelli, travi di legno e funi, per essere poi rimontato verso la fine di agosto nella consolidata struttura piramidale.

Per tutta la durata dell'anno, invece, è sottoposto a rifacimenti e restauri, come se venisse curato, accudito, perfezionato, in un certo senso “coltivato”, ed è proprio



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

questa immagine di un lavoro e un impegno incessante, che accomuna la festa al lavoro costante e puntuale del contadino, capace di produrre l'elemento centrale della alimentazione: il grano.

Il grano da sempre riveste un ruolo fondamentale per la sopravvivenza dell'essere umano ed è per questo motivo che generalmente nelle ritualità agresti esso è un elemento centrale di interesse, considerato il simbolo del dono della vita, che può essere soltanto un dono degli dèi.

Nell'antica *Aeclanum* erano radicati i culti misterici per Mefite, Cibele, Iside, Dioniso e la vicinanza con Benevento e Pozzuoli, lo scalo marittimo internazionale di Roma, favorì la diffusione nel territorio eclanese dei culti mediorientali, le cui tracce sono state rinvenute proprio in questo antico sito archeologico.

Alla fine del IV secolo Eclano fu una diocesi molto attiva nell'opera di evangelizzazione del suo territorio, grazie all'attività svolta dal vescovo Memore e da suo figlio Giuliano, già vescovo di Eclano ed in rapporti epistolari con S. Paolino di Nola e S. Agostino. I cristiani del distretto eclanese formarono la *Sancta Aecclesia Aeclanensis* che guidò la parte orientale dell'Irpinia nell'opera missionaria di propaganda che abbracciava un territorio scarsamente produttivo, per buona parte incolto, socialmente, culturalmente e religiosamente immobile.

L'obiettivo della Chiesa cattolica era quello di far confluire l'etica contadina in quella cristiana, ed il veicolo necessario a raggiungere questo scopo era la trasposizione delle ricorrenze festive pagane nel calendario liturgico cristiano.

I tempi furono brevi e già a partire dal III secolo d.C., dopo il Concilio di Nicea, il calendario comprendeva solo feste cristiane, segno concreto della volontà di far scomparire i costumi pagani.

La Chiesa, dunque, operò un "rimaneggiamento" in chiave cristiana di numerosi riti pagani, peculiari della società arcaica, dando vita a quel sincretismo magico-religioso che tuttora caratterizza la maggior parte delle feste e tradizioni, soprattutto di paesi montani e di comunità agricole.

Probabilmente, proprio in questa fase, l'autorità ecclesiastica si vide "costretta" ad occultare i numerosissimi simulacri oggetto di venerazione, ricoprendoli con fiori o con proprie immagini sacre, e a dedicare le cerimonie a qualche santo cristiano associandolo, semmai, ad un raccolto straordinario o ad un evento miracoloso.

Non c'è da meravigliarsi, dunque, se anche il culto di Maria, che dal Concilio di Efeso (431) fu ritenuta la madre di Dio, prese il posto delle divinità femminili precristiane come Iside, madre e redentrice, già conosciuta e venerata nell'Impero Romano.

L'iconografia popolare guarda a Maria prima di tutto come "la madre", e vestendola da mater dolorosa la carica ulteriormente di "umanità", dipingendole in volto tutta la sofferenza causata dalla morte del figlio, e dal tormento che la vede "inchiodata" sulla terra a piangere una perdita così grande.

Il dolore della Madonna Addolorata è lo stesso dei suoi devoti e dunque, a chi rivolgersi se non a lei per chiedere comprensione e protezione? A chi offrire, in segno di ringraziamento, il sudore della fronte se non all'Addolorata, che della sofferenza è l'espressione più autentica?

Fu verso la metà del 1600 che i contadini iniziarono a donare alla Madonna Addolorata una parte di grano appena mietuto e solennizzare tale costume con l'allestimento di carretti colmi di spighe, che dalle campagne giungevano fino al centro abitato; in effetti si trattava di piccoli obelischi, alti non più di tre metri, su cui veniva posizionata l'immagine della Madonna o di qualche santo, anch'essa di paglia intrecciata.

La ricorrenza annuale di tale appuntamento ha fatto sì che, con il passare del tempo, dall'offerta dei singoli contadini si sia passati a quella collettiva, comunitaria, facente capo ad un unico carro, più grande ed arricchito da pannelli di paglia lavorata a mano.

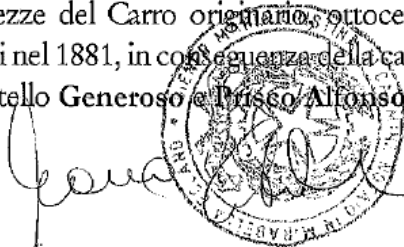
Il Carro di Mirabella Eclano nasce ufficialmente alla fine del 1600, arricchito da nuovi ed originali elementi di paglia, ma pur sempre legato all'elemento originario che aveva dato vita alla tradizione, e cioè il comune carro agricolo a due ruote.

Per quanto concerne la *facies* artistica, il Carro mirabellano entra di diritto nella storia dell'arte, in particolare rappresenta un risvolto, seppur tardivo, della temperie culturale barocco-napoletana.

Risale al 1869 il primo progetto di obelisco veramente artistico.

Ne fu l'artefice Stanislao Martino (o Martini), proveniente da Fontanarosa, cittadina confinante con Mirabella Eclano; in un suo disegno progettuale, datato 1869, sono evidenti i segni che avvicinano l'obelisco eclanese alla guglia napoletana dell'Immacolata: la successione dei registri, le volute negli spigoli e la balaustra nel terzultimo registro.

Il Carro che oggi possiamo ammirare nella sua straordinaria possanza non ha la struttura e le fattezze del Carro originario ottocentesco. Il Martini abbandonò la direzione dei lavori nel 1881, in conseguenza della caduta dell'obelisco e continuarono il suo lavoro, il fratello Generoso e Trisco Alfonso Capodanno.



Handwritten signature

Quest'ultimo introdusse nuove tecniche per la lavorazione della paglia, tanto che il Carro si arricchì di nuovi elementi decorativi e figurativi; inoltre avvalendosi della fattiva collaborazione del falegname **Giuseppe D'Amore**, ne consolidò anche la struttura portante. I due artigiani eclanesi, poi, furono anche gli "inventori" del nuovo sistema di smontaggio del Carro: dapprima, infatti, veniva coricato all'indietro e poi smontato in tantissimi pezzi (all'epoca solo la faccia anteriore era lavorata artisticamente).

Prisco Alfonso Capodanno morì nel 1923; gli successe **Luigi Faugno**, autore della veste artistica ed architettonica di cui ancora oggi possiamo apprezzare l'originalità, mentre dalla metà degli anni '50 al 2006 il lavoro è stato diretto da **Giotto Faugno**.

Oggi è **Giotto junior** che, con la collaborazione di una équipe di abili intrecciatori, rinnova di anno in anno il prezioso rivestimento, facendo brillare il giallo dorato del grano nel cielo rischiarato dal sole settembrino.

Art. 1 – Costituzione e denominazione

1. È costituita una Fondazione denominata "Il Carro di Mirabella".
2. La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice civile.
3. La Fondazione "Il Carro di Mirabella", di seguito denominata anche "Fondazione", è costituita per iniziativa del Comune di Mirabella Eclano quale unico Socio Fondatore.
4. La Diocesi di Avellino aderisce alla Fondazione quale Socio Onorario.
5. Altri Enti pubblici possono aderire alla Fondazione quali Soci Istituzionali in conformità ai propri Statuti e Regolamenti.
6. La Fondazione è Ente che gode di piena capacità giuridica, dotato di piena autonomia statutaria e gestionale, la cui disciplina si rinviene nelle norme del Codice civile e nel presente Statuto, anche con l'iscrizione nei registri dell'ETS.

7. A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione Il Carro di Mirabella - ETS".

*

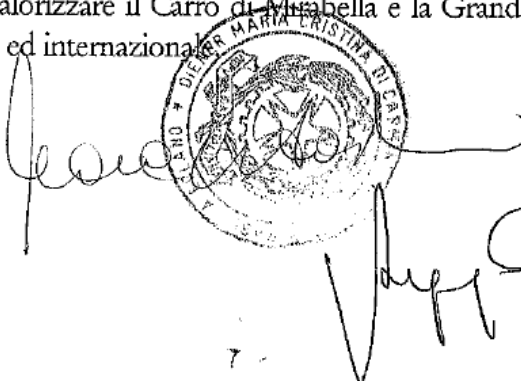
Art. 2 – Sede e durata

1. La sede legale della Fondazione è stabilita in Mirabella Eclano, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.
2. La sua durata è illimitata.
3. Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti dei soci risultante dal relativo Libro dei Partecipanti.
4. Con le stesse regole sarà nominato il liquidatore.

*

Art. 3 – Finalità, scopi ed obiettivi.

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:
 - a. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
 - b. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - c. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
2. Nell'ambito di finalità e di tali attività, la Fondazione ha lo scopo di tutelare, promuovere e valorizzare il Carro di Mirabella e la Grande Tirata in ambito locale, nazionale ed internazionale.



3. La Fondazione tutela il Carro di Mirabella e la Grande Tirata e ne promuove la conoscenza come patrimonio antropologico, etnografico, culturale, artistico e religioso esclusivo della Città di Mirabella Eclano.
4. La Fondazione tutela il Carro di Mirabella, la sua connotazione architettonica, artigianale, strutturale ed artistica quali espressioni di autentica unicità del patrimonio culturale ed immateriale della Città di Mirabella Eclano, nonché gli aspetti religiosi ad esso connessi, la sua ritualità e l'arte dell'intreccio della paglia svolta dall'artista Giotto Faugno, depositario, unitamente alla sua Famiglia, della storica e tradizionale tecnica realizzativa del Carro di Mirabella.
5. La Fondazione tutela e promuove lo sviluppo e la divulgazione dell'arte dell'intreccio della paglia, dell'allestimento, del rifacimento e del restauro dell'obelisco di paglia anche attraverso l'istituzione di scuole di formazione professionale, di archivi, biblioteche ed enti museali.
6. La Fondazione si impegna a perseguire tutte le azioni necessarie a garantire la tutela della proprietà intellettuale del Carro di Mirabella Eclano e di ogni elemento che la caratterizzi.
7. La Fondazione, per il perseguimento delle proprie finalità, può instaurare qualsiasi rapporto giuridico-economico con persone fisiche e giuridiche private e, altresì, con istituzioni, enti e persone giuridiche pubbliche.
8. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente paragrafo 1 del presente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. n. 117/2017. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

*

Art. 4 – Tutela del Carro di Mirabella – IPIC e patrimonio immateriale UNESCO

1. La Fondazione si impegna a realizzare tutte le azioni necessarie a perseguire il riconoscimento UNESCO da conferire al Carro di Mirabella quale patrimonio culturale immateriale dell'Umanità.

*

Art. 5 – Tutela dell'identità religiosa del Carro di Mirabella

1. La Fondazione, con la collaborazione dell'Autorità Ecclesiastica, attua ogni attività funzionale alla tutela dell'identità religiosa della Grande Tirata e, con il consenso dell'Autorità Ecclesiastica, può chiedere al Comune di Mirabella Eclano l'adozione di ogni provvedimento necessario a tutelare tale identità religiosa.

*

Art. 6 – Il Carro di Mirabella e la Grande Tirata

1. Il Carro e la Grande Tirata sono patrimonio esclusivo della comunità di Mirabella Eclano e testimonianza della sua profonda fede religiosa.
2. Il Carro di Mirabella è una costruzione mobile realizzata in legno e adornata da artistici intrecci in paglia, le cui dimensioni, modalità e tecniche di realizzazione sono stabilite nel Disciplinare e negli elaborati grafici che ad esso saranno allegati. Il Disciplinare sarà adottato dalla Fondazione con la consulenza artistica della famiglia Faugno, per i profili di sua competenza,

*

Art. 7 – Ruolo della Famiglia Faugno ed in particolare di Giotto Faugno

1. Giotto Faugno affascinato dalla tradizione di famiglia, il Carro, fin da piccolo inizia a giocherellare con gli steli di paglia nella bottega del nonno Giotto, che con entusiasmo insegnava la sua passione. Dopo aver conseguito il diploma, nel 1996 ottiene i primi riconoscimenti in Belgio ad una rassegna internazionale sull'intreccio della paglia, dalla dott.ssa americana miss Meinn, lì riscuote grandi successi, non solo con l'esposizione di alcuni pannelli che compongono l'Obelisco, ma soprattutto con un tipo di intreccio risultato il più complesso e fine a livello mondiale. Oltre ad occuparsi dell'allestimento, rifacimento e restauro dell'obelisco di paglia del suo paese, grazie al suo poliedrico lavoro, entra in contatto con committenze e collezionisti, approdando con i suoi intrecci e la sua abile manualità, a diverse manifestazioni e mostre di cui: San Giovanni Rotondo, Bari, Napoli, B.I.T. Milano, Maratea, Londra, Giffoni Valle Piana, Brindisi, Roma, San Giorgio a Cremano, Carpi, Nola, Padula, ecc.


7

La tappa fondamentale della sua carriera arriva nel 2009, quando realizza il rivestimento di uno dei Gigli di Nola, pluripremiato per l'originalità dei decori artistici in paglia. Oggi Giotto segue le radici della propria famiglia rielaborando la tradizione in chiave moderna ma sempre conservando lo stampo tradizionale, attraverso gli umili steli di paglia.

*

Art. 8 – Ruolo dei Carristi

1. I Carristi sono un gruppo di cittadini volontari, guidati da un direttore, che dal 1923 è un componente della famiglia Faugno, i quali si occupano annualmente, nel mese di settembre, delle attività di montaggio e smontaggio del Carro di Mirabella Eclano. Essi partecipano inoltre, acquisendo il nome di conduttori del Carro, alle fasi di trasporto dell'Obelisco. Nel pomeriggio del sabato che precede la terza domenica di settembre, posizionati all'interno della struttura nelle nicchie del primo registro, diretti sempre da un componente della famiglia Faugno, essi impartiscono indicazioni di movimento ai funaioli, contribuendo così al corretto svolgimento del tradizionale rito del trasporto del Carro

*

Art. 9 – Ruolo delle famiglie che conducono i bovini

1. I buoi, alcuni di proprietà, altri in fitto, sono a completo carico di alcune famiglie locali che da generazioni assolvono al loro ruolo come devozione alla Madonna dell'Addolorata. Le attuali famiglie in questione sono la famiglia Paolino Tammaro, la famiglia di Carlino Tammaro, la famiglia di Renato Memmolo e quella di Tauro Luigi. Le 6 coppie di buoi, in fila per due sono collocati davanti al Carro e lo trainano lentamente per l'intero percorso. Per ogni bovino vi è un addetto alla sorveglianza che tiene il bovino per le corna e gli fa seguire il percorso storico in totale sicurezza.

*

Art. 10 – Patrimonio e mezzi finanziari

1. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. La dotazione patrimoniale iniziale della Fondazione è indicata nell'atto costitutivo (fondo di dotazione). Alla dotazione patrimoniale iniziale provvede unicamente il Comune di Mirabella Eclano che, in ragione di tale circostanza, assume la qualifica di unico Socio fondatore.
3. Il patrimonio, costituito anche dal fondo di gestione, potrà essere incrementato in conformità alle vigenti disposizioni statutarie e normative. Il fondo di gestione sarà costituito:
 - a. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
 - b. da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
 - c. da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
 - d. da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
 - e. dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
 - f. dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.
4. La Fondazione potrà ricevere contribuzioni in danaro, beni e servizi da parte di Enti pubblici e privati e da parte di tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che ne condividano lo scopo, conservando la propria autonomia nella gestione.
5. Il Socio Fondatore conserva la facoltà di accedere a qualsiasi tipologia di finanziamento pubblico che sia funzionale al perseguimento degli scopi della Fondazione.
6. Il Socio Fondatore si impegna a dotare la Fondazione di una destinazione economica annuale per l'allestimento, lo smontaggio, la conservazione, il restauro, le riparazioni delle componenti danneggiate o deteriorate e il rifacimento graduale del Carro di Mirabella e per lo svolgimento della Grande Tirata.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

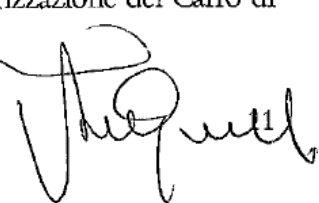
7. Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve e capitali.
8. Eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati dalla Fondazione per la realizzazione delle attività e delle iniziative direttamente connesse allo scopo della medesima.

*

Art. 11 – Membri della Fondazione

1. I Membri della Fondazione si dividono in:
 - a) Socio Fondatore;
 - b) Soci Ordinari con pari diritti, classificati, a meri fini descrittivi, nelle seguenti categorie:
 - Soci Funzionali;
 - Soci Istituzionali;
 - Soci Collaboratori;
 - Soci Sostenitori;
 - Soci Onorari.
- a) **Socio Fondatore:** è Socio Fondatore il Comune di Mirabella Eclano, con diritto a nominare i propri componenti nel Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dal presente Statuto.
- b) **Soci Ordinari o Partecipanti:** i Soci Ordinari hanno tutti gli stessi diritti; essi si suddividono, a meri fini descrittivi e classificatori, nelle seguenti categorie:
 - **Soci Funzionali:** sono Soci Funzionali i soci ordinari che contribuiscono materialmente, prestando la propria attività, servizi e beni, alla realizzazione del Carro di Mirabella e della Grande Tirata.
Appartengono a tale categoria di soci ordinari, qualificati funzionali in relazione alla natura del proprio contributo, i seguenti soggetti:
 1. un membro della famiglia Faugno, intendendosi per tale un ascendente o un discendente diretto dell'artista Giotto Faugno;
 2. un rappresentante della Famiglia di Carlino Tammaro;

3. un rappresentante della Famiglia di Paolino Tammaro;
 4. un rappresentante della Famiglia di Renato Memmolo;
 5. un rappresentante della Famiglia di Carmine Tauro;
 6. un rappresentante dell'Associazione "I Carristi";
- **Soci Istituzionali:** possono acquisire la qualifica di Soci Istituzionali la Regione Campania e la Provincia di Avellino, che condividendo le finalità perseguite dalla Fondazione, contribuiscono al raggiungimento degli Scopi Istituzionali della stessa attraverso il versamento di un contributo economico per ciascuna annualità nella misura minima determinata dal Consiglio di Amministrazione. I Soci Istituzionali acquistano diritto di voto nell'Assemblea dei Soci e possono esprimere un componente ciascuno con diritto di voto nel Consiglio di Amministrazione, a condizione che soddisfino i requisiti sopra descritti. In assenza di tali requisiti i Soci Istituzionali perdono il diritto di esprimere un componente con diritto di voto nel Consiglio di Amministrazione, ma mantengono il diritto ad esprimere nello stesso un componente con la qualifica di uditore, che non concorre a determinare il quorum costitutivo dell'adunanza;
 - **Soci Collaboratori:** sono Soci Collaboratori i soci ordinari persone giuridiche private che, condividendo le finalità perseguite dalla Fondazione, partecipano al raggiungimento degli Scopi Istituzionali della stessa attraverso il conferimento di un contributo in beni o servizi per ciascun esercizio finanziario. L'ammissione di ogni Socio Collaboratore è subordinata al preventivo ed insindacabile giudizio dell'Assemblea dei Soci;
 - **Soci Sostenitori:** sono Soci Sostenitori i soci ordinari persone giuridiche private e le persone fisiche che, condividendo le finalità perseguite dalla Fondazione, partecipano al raggiungimento degli Scopi Istituzionali della stessa attraverso il conferimento di un contributo in denaro per ciascun esercizio finanziario nella misura minima determinata dal Consiglio di Amministrazione. L'ammissione di ogni Socio Sostenitore è subordinata al preventivo ed insindacabile giudizio dell'Assemblea dei Soci;
 - **Soci Onorari:**
 - I. è Socio Onorario, con diritto a nominare un proprio componente nel Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dal presente Statuto, la Diocesi di Avellino per aver sostenuto, partecipato e contribuito alla realizzazione della Fondazione quale strumento per la valorizzazione del Carro di

Mirabella e della Grande Tirata in quanto patrimonio antropologico, culturale, artistico e religioso della Città;

II. per il contributo prestato alla costituzione della Fondazione è Socio Onorario, senza alcun ulteriore diritto, l'Avv. Vincenzo Barrasso;

III. qualsiasi ulteriore persona fisica che sarà designata dall'Assemblea dei Soci in ragione di particolari benemeritenze acquisite in favore del Carro e della Città di Mirabella Eclano.

2. La qualifica di Socio ordinario o partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.
3. L'ammissione del Socio ordinario o partecipante è operata a mera richiesta dell'interessato e deliberata dal Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.
4. Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Soci ordinari o partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.
5. Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:
 - estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - apertura di procedure di liquidazione;
 - fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
6. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
7. I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

*

Art. 12 – Organi della Fondazione

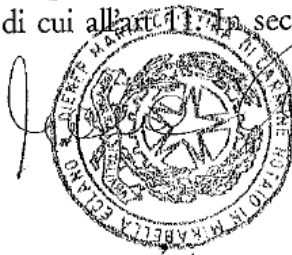
1. Sono Organi della Fondazione;
 - l'Assemblea dei Soci;
 - il Presidente della Fondazione;
 - il Presidente Onorario della Fondazione;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Revisore Unico;
 - le Commissioni;
 - il Collegio dei Probiviri.

È organismo consultivo della Fondazione il Comitato Tecnico-Scientifico.

*

Art. 13 – Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è costituita dal Socio Fondatore e dai Soci Ordinari (Soci Funzionali, Soci Istituzionali, Soci Sostenitori e Soci Onorari) con i poteri derivanti dall'adempimento degli obblighi di cui all'art. 11 del presente Statuto.
2. È compito dell'Assemblea dei Soci:
 - a) l'approvazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo entro il 31 dicembre di ogni anno;
 - b) l'approvazione del conto consuntivo relativo all'anno precedente entro il 30 aprile di ogni anno;
 - c) la nomina del Revisore Unico e la determinazione dell'eventuale relativo compenso;
 - d) l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
 - e) l'ammissione dei nuovi Soci;
 - f) deliberare lo scioglimento della Fondazione.
3. L'adunanza dell'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione qualora sia presente la maggioranza assoluta dei Soci in regola con gli adempimenti di cui all'art. 11. In seconda convocazione l'adunanza



[Handwritten signature]

dell'Assemblea dei Soci è validamente costituita qualora sia presente il Socio fondatore.

4. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente della Fondazione almeno due volte l'anno per deliberare sull'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
5. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente della Fondazione per l'adempimento di ogni altra previsione statutaria.
6. La convocazione ordinaria è effettuata dal Presidente della Fondazione nel termine di cinque giorni interi e liberi precedenti la data della riunione ed è notificata agli interessati a mezzo posta elettronica certificata; a tal fine è onere di tutti i soci di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata.
7. La convocazione straordinaria è effettuata dal Presidente della Fondazione su richiesta dei due terzi dei Soci e deve avvenire nei cinque giorni interi e liberi successivi alla data della richiesta, che deve contenere l'elencazione dei punti all'ordine del giorno di cui si richiede l'iscrizione.
8. La convocazione urgente è effettuata dal Presidente della Fondazione nel termine di un giorno precedente la data della riunione.
9. L'avviso di convocazione deve recare la data, l'orario, il luogo della convocazione ed il relativo ordine del giorno.
10. L'adunanza dell'Assemblea dei Soci, in sede di prima convocazione successiva alla costituzione della Fondazione, sarà presieduta dal legale rappresentante del Socio Fondatore. Le successive adunanze dell'Assemblea dei Soci saranno presiedute dal Presidente della Fondazione.
11. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci devono essere trascritte in apposito verbale d'assemblea ai sensi di legge.
12. La verbalizzazione è affidata al Presidente dell'Assemblea dei Soci, che per la stesura del verbale può avvalersi dell'assistenza di un collaboratore di sua fiducia che assume le funzioni di Segretario.
13. Il Presidente dell'Assemblea dei Soci verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza e ne regola lo svolgimento; accerta l'identità e la legittimazione

dei presenti, accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale d'assemblea.

14. Le deliberazioni, salvo quanto diversamente stabilito dallo Statuto, si prendono a maggioranza semplice dei votanti; in caso di parità il voto del Presidente della Fondazione è determinante.
15. Le modifiche dello Statuto sono approvate in prima convocazione con il voto favorevole dei due terzi dei Soci; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in seconda convocazione, da tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla prima e le modifiche sono approvate con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità il voto del Socio Fondatore è determinante.
16. La convocazione della prima riunione dell'Assemblea compete al Presidente Onorario della Fondazione, che la presiede, e in tale sede si procederà alla costituzione degli Organi di designazione assembleare.

*

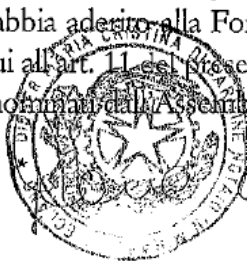
Art. 14 – Presidente Onorario

17. Il Sindaco *pro tempore* del Comune di Mirabella Eclano, o un suo delegato temporaneo, è Presidente Onorario della Fondazione.
18. Il Presidente Onorario partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e non contribuisce a costituire il quorum della riunione

*

Art. 15 – Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione così composto:
 - Presidente Onorario;
 - tre componenti nominati dal legale rappresentante del Socio Fondatore;
 - due componenti nominati dall'Assemblea tra i Soci funzionali;
 - un componente nominato dal legale rappresentante di ciascun Socio Istituzionale che abbia aderito alla Fondazione e che sia in regola con gli adempimenti di cui all'art. 11 del presente Statuto;
 - due componenti nominati dall'Assemblea tra i Soci Collaboratori;



[Handwritten signature]
15

- due componenti nominati dall'Assemblea tra i Soci Sostenitori;
 - un componente nominato dalla Diocesi di Avellino.
2. Ciascun componente nominato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui agli artt. 2382 e 2387 del Codice civile.
 3. Il Consiglio di Amministrazione si riterrà, in ogni caso, validamente costituito e nella pienezza delle sue funzioni qualora siano stati nominati e siano regolarmente presenti un terzo dei componenti (1/3).
 4. Ogni componente dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
 5. Il componente scaduto rimane in carica fino alla sua sostituzione in regime di *prorogatio*.
 6. Nessun compenso spetta ai componenti del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio delle proprie funzioni.
 7. Il Consiglio di Amministrazione può chiedere all'Assemblea dei Soci la sostituzione di un proprio componente qualora lo stesso:
 - a) venga a trovarsi in condizioni di incompatibilità rispetto allo scopo della Fondazione;
 - b) venga a trovarsi in condizioni personali, non professionali, di conflitto di interessi rispetto alle attività della Fondazione;
 - c) violi il presente Statuto;
 - d) risulti assente per tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione senza giusta causa o giustificato motivo comunicati preventivamente al Presidente della Fondazione.
 8. I Soci possono revocare i propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione qualora:
 - a) venga meno il rapporto fiduciario;
 - b) vengano a trovarsi in condizioni di incompatibilità rispetto allo scopo della Fondazione;
 - c) vengano a trovarsi in condizioni personali o professionali di conflitto di interessi rispetto alle attività della Fondazione;
 - d) violino il presente Statuto;

- e) risultino assenti per tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione senza giusta causa o giustificato motivo comunicati preventivamente al Presidente della Fondazione.
9. I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica qualora incorrano nelle cause di decadenza disciplinate dalla vigente normativa in materia.
10. I componenti del Consiglio di Amministrazione nominati in sostituzione dei componenti effettivi decaduti dalla carica restano in carica fino alla fine del mandato originariamente conferito al loro predecessore.
11. Sino alla designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che avverrà nella prima assemblea, la legale rappresentanza della Fondazione compete al Presidente Onorario.

*

Art. 16 – Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:
- a) provvede all'autonoma gestione delle entrate e delle spese per il proprio funzionamento;
 - b) nella prima riunione, convocata e presieduta dal Presidente Onorario della Fondazione, elegge fra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente;
 - c) organizza e pianifica tutte le attività e gli eventi funzionali al raggiungimento degli scopi sociali;
 - d) predispone e approva i regolamenti di attuazione del presente Statuto e le modifiche dei regolamenti interni già vigenti;
 - e) designa i componenti dei propri organismi consultivi, fra i quali le Commissioni, il Comitato Tecnico-Scientifico ed ogni altro organismo consultivo istituito dalla Fondazione e ne disciplina le funzioni in conformità del presente Statuto;
 - f) designa il direttore artistico della Fondazione e ne determina il compenso;
 - g) programma annualmente il calendario delle attività;



[Handwritten signature]

- h) redige ed approva, entro il 30 marzo di ogni anno, lo schema di bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e lo trasmette entro tre giorni dall'approvazione all'Assemblea dei Soci;
 - i) redige ed approva, entro il 30 novembre di ogni anno, lo schema di bilancio di previsione relativo all'anno successivo e lo trasmette entro tre giorni dall'approvazione all'Assemblea dei Soci;
 - j) delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
 - k) delibera gli incrementi del patrimonio che comunica all'Assemblea dei Soci entro sette giorni dalla deliberazione;
 - l) provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
 - m) approva eventuali regolamenti interni;
 - n) delibera a maggioranza semplice le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - o) esercita ogni potere ed assume ogni decisione che non siano espressamente demandate ad altri organi previsti dal presente Statuto.
2. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono pubblicati nella sezione trasparenza o sull'Albo Pretorio del Comune di Mirabella Eclano.

*

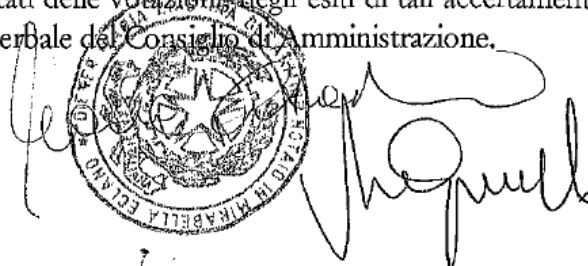
Art. 17 – Compiti del Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, denominato anche "Presidente della Fondazione":
- a) rappresenta legalmente e verso i terzi la Fondazione;
 - b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - c) assicura il buon andamento della Fondazione;
 - d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche avvalendosi dell'ausilio del Segretario;
 - e) adotta ogni provvedimento che ritenga opportuno nell'interesse della Fondazione.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

*

Art. 18 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione.
2. La riunione è validamente costituita in prima convocazione qualora sia presente, anche mediante video-collegamento, la maggioranza semplice dei componenti. Gli strumenti digitali per il video-collegamento devono consentire l'identificazione univoca del componente.
3. La riunione è validamente costituita in seconda convocazione qualora siano presenti almeno un terzo dei componenti (1/3).
4. La convocazione ordinaria è effettuata dal Presidente della Fondazione nel termine di cinque giorni interi e liberi precedenti la data della riunione ed è notificata agli interessati a mezzo posta elettronica certificata; a tal fine è onere di tutti i componenti di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata.
5. La convocazione straordinaria è effettuata dal Presidente della Fondazione su richiesta di almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e deve avvenire nei cinque giorni interi e liberi successivi alla data della richiesta, che deve contenere l'elencazione dei punti all'ordine del giorno di cui si richiede l'iscrizione.
6. La convocazione urgente è effettuata dal Presidente della Fondazione nel termine di un giorno precedente la data della riunione.
7. L'avviso di convocazione deve recare la data, l'orario, il luogo della convocazione ed il relativo ordine del giorno.
8. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritte in apposito verbale ai sensi di legge.
9. La verbalizzazione è affidata al Presidente della Fondazione, che per la stesura del verbale può avvalersi del Segretario.
10. Il Presidente della Fondazione verifica la regolarità della costituzione della riunione e ne regola lo svolgimento, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, accerta i risultati delle votazioni, degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale del Consiglio di Amministrazione.



11. Il Presidente Onorario può partecipare alla riunione, senza diritto di voto e non contribuisce alla determinazione del quorum della riunione.
12. Le deliberazioni, salvo quanto diversamente stabilito dallo Statuto, si prendono a maggioranza semplice dei votanti; in caso di parità il voto del Presidente della Fondazione è determinante.

*

Art. 19 – Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Nei casi di impossibilità di funzionamento, di inadempimento degli obblighi normativi o di gravi violazioni al presente Statuto, il Sindaco del Comune di Mirabella Eclano, in qualità di legale rappresentante del Socio Fondatore, può proporre lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione della Fondazione dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale di Mirabella Eclano.
2. A seguito della delibera di scioglimento è nominato dal Sindaco un commissario straordinario per l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.
3. Sono esclusi dalla nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione disciolto.
4. Entro quarantacinque giorni dallo scioglimento si procede alla nomina dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione.
5. Il Commissario Straordinario resta in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.
6. La delibera di scioglimento del Consiglio di Amministrazione e di nomina del Commissario Straordinario è affissa all'Albo pretorio del Comune di Mirabella Eclano.

*

Art. 20 – Commissioni e Comitato Tecnico-Scientifico

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina, a supporto del proprio operato, tre commissioni:

- a) Commissione cultura;
 - b) Commissione Statuto e Regolamenti;
 - c) Commissione consultiva.
2. Le Commissioni hanno durata triennale e sono composte da almeno tre componenti.
3. I componenti delle Commissioni non possono essere nominati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 2387 del Codice civile.
4. Ciascuna Commissione elegge tra i propri componenti un Presidente.
5. Ciascuna Commissione elegge, inoltre, tra i suoi componenti un Vicepresidente ed un Segretario. Tutti i componenti delle Commissioni svolgono le loro funzioni gratuitamente, salvo rimborso delle spese sostenute e documentate per ragioni d'ufficio.
6. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina, a supporto del proprio operato, il Comitato Tecnico-Scientifico.
7. Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da un minimo di tre componenti.
8. I componenti del Comitato Tecnico-Scientifico sono scelti tra artigiani, artisti, professionisti e accademici di particolare competenza nei campi di interesse connessi allo scopo della Fondazione e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 2387 del Codice civile.
9. Il Consiglio di Amministrazione può decidere di revocare i componenti delle Commissioni e del Comitato Tecnico-Scientifico qualora:
- a) venga meno il rapporto fiduciario;
 - b) Fondazione a trovarsi in condizioni di incompatibilità rispetto allo scopo della Fondazione;
 - c) vengano a trovarsi in condizioni personali o professionali di conflitto di interessi rispetto alle attività della Fondazione;
 - d) violino il presente Statuto;
 - e) risultino assenti per tre riunioni consecutive dell'organismo di appartenenza senza giusta causa o giustificato motivo comunicati preventivamente al Presidente della Fondazione.



A handwritten signature in black ink, likely belonging to the President of the Fondazione, written over the bottom right portion of the official seal.

Art. 21 – Commissione Cultura

1. La Commissione Cultura è composta da almeno tre componenti scelti fra artisti, professionisti, esperti ed accademici attivi nei campi di interesse connessi allo scopo della Fondazione.
2. La Commissione Cultura coadiuva il Presidente della Fondazione nell'organizzazione di convegni, mostre, ricerche e studi afferenti alle origini e alle tradizioni del Carro di Mirabella nel rispetto delle indicazioni operative impartite dal Consiglio di Amministrazione.

*

Art. 22 – Commissione Statuto e Regolamenti

1. La Commissione Statuto è composta da tre componenti, di cui almeno un giurista con esperienza decennale.
2. La Commissione Statuto è tenuta a vigilare sul rispetto dello Statuto e a elaborare eventuali modifiche o integrazioni allo stesso e a elaborare, modificare o integrare i Regolamenti della Fondazione.

*

Art. 23 – Commissione Consultiva

1. La commissione Consultiva è composta da tre a sette componenti scelti fra i cittadini di Mirabella Eclano attivi nei campi di interesse connessi allo scopo della Fondazione.
2. La Commissione Consultiva coadiuva il Presidente della Fondazione, il Presidente Onorario ed il Consiglio di Amministrazione per qualsiasi argomento le sia da essi sottoposto nei campi di interesse connessi allo scopo della Fondazione.

*

Art. 24 – Direttore Artistico

1. Il Direttore artistico è una figura professionale che effettua il montaggio e lo smontaggio del Carro con l'aiuto dei Carristi. Lo stesso è addetto anche alla lavorazione della paglia e alla realizzazione di nuovi pannelli.
2. Il Direttore Artistico, inoltre, coadiuva il Consiglio di Amministrazione nelle attività di promozione della Fondazione e del Carro di Mirabella in ambito locale, nazionale ed internazionale.
3. Il Direttore Artistico è designato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente della Fondazione, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
4. Il Consiglio di Amministrazione può disporre la revoca Direttore Artistico su proposta del Presidente della Fondazione qualora:
 - a) venga meno il rapporto fiduciario;
 - b) venga a trovarsi in condizioni di incompatibilità rispetto allo scopo della Fondazione;
 - c) venga a trovarsi in condizioni personali o professionali di conflitto di interessi rispetto alle attività della Fondazione;
 - d) violi il presente Statuto.

*

Art. 25 – Libri sociali e registri contabili

1. I libri sociali e i registri contabili che la Fondazione deve tenere sono:
 - a) il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
 - b) il libro giornale della contabilità;
 - c) il libro dell'inventario;
 - d) il libro delle adunanze dell'Assemblea dei Soci.
2. I libri sociali, prima di essere utilizzati, devono essere numerati, timbrati e vidimati se previsto dalla legge.

*

Art. 26 – Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio finanziario della Fondazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno



[Handwritten signatures and initials over the stamp]

2. L'Assemblea dei Soci, entro il 30 aprile di ogni anno, approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.
3. Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
4. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

*

Art. 27 – Revisore Unico

1. Il Revisore Unico esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Fondazione.
2. Il Revisore Unico è nominato dall'Assemblea dei Soci tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.
3. Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo settore.
4. Il Revisore Unico emette parere di regolarità tecnica e contabile sui bilanci della Fondazione.
5. Nei casi previsti dalla legge l'Assemblea nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

*

Art. 28 – Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea, ed è composto da tre membri; esso si rinnova con il Consiglio di Amministrazione, nomina tra i membri effettivi, il Presidente del Collegio.
2. In caso di vacanza, per dimissioni, decadenza o decesso di uno dei membri del Collegio, si provvede alla sostituzione con una nuova designazione da parte dell'Assemblea.
3. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere ogni controversia fra gli organi della Fondazione e i Soci, con particolare riguardo al rispetto delle finalità, delle norme contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti interni.
4. Il Collegio dei Probiviri opera nel rispetto del presente Statuto, del Regolamento disciplinare della Fondazione e della legge.

*

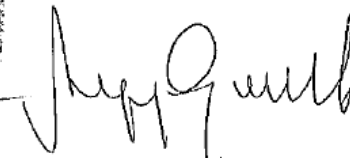
Art. 29 – Revisione dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono proposte dal Consiglio di Amministrazione ed approvate dall'Assemblea dei Soci.
2. Le modifiche dello Statuto entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione sull'Albo Pretorio del Comune di Mirabella Eclano.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale del presente Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto.

*

Art. 30 – Estinzione della Fondazione

1. In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo verrà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza di questo, con deliberazione dell'Assemblea (la quale nominerà il liquidatore, determinandone i poteri), ad altri Enti del Terzo settore che perseguano finalità analoghe o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione

del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

*

Art. 31 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il Presente Statuto entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione sull'Albo Pretorio del Comune di Mirabella Eclano.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme dettate dal Codice civile e dalle leggi speciali in materia di Fondazioni, ivi compreso il Codice del Terzo Settore.

Handwritten signatures:
V. G. ...
P. ...



LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO E' CONFORME AL-
L'ORIGINALE DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DEL-
L'ART.23 del D.Lgs n. 82/2005 CHE SI TRASMETTE AD USO DEPOSI-
TO RUNTS.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA, PER VIA TELEMATICA AI SENSI DEL DE-
CRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.